

L.R. Lazio 29-3-2022 n. 7 (Art. 2)

Misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di sostegno economico e sociale.

Art. 2 *Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale*

1. Gli importi dovuti a titolo di tassa automobilistica regionale di cui al Titolo III, Capo I, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'[articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)) e successive modifiche, sono ridotti per i contribuenti che effettuano il pagamento entro i termini previsti dal [decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462](#) (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'[articolo 18 della l. 21 maggio 1955, n. 463](#)), nelle misure di seguito indicate:

- a) per l'anno tributario 2023, nella misura del 5 per cento dei corrispondenti importi dovuti nell'anno tributario 2022;
- b) per l'anno tributario 2024, nella ulteriore misura del 2,5 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno tributario 2023;
- c) per l'anno tributario 2025, nella ulteriore misura del 2,5 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno tributario 2024.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono abrogati:

- a) il [comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13](#), relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, ferma restando, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2022, l'applicazione dell'esenzione ivi prevista per tre annualità dalla data di immatricolazione;
- b) i [commi 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12](#), relativi a disposizioni in materia di tassa automobilistica.

3. Al comma 3 dell'[articolo 2 della l.r. n. 12/2014](#), le parole: "di cui al comma 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di proprietà delle società di leasing e per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli, nonché dovute dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente residenti nel territorio della Regione".

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.